

**STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE, RICREATIVA
E DEL TEMPO LIBERO**
We love PH

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. In data 2 gennaio 2013 si è costituita l'Associazione culturale, ricreativa e del tempo libero denominata **We love PH**, con sede legale in Lucca (LU), Via del Fosso, 149, è una libera Associazione di fatto, atipica, apolitica e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. La sede legale sarà stabilita dal presidente in carica di volta in volta.

ART. 2

(Principi e Scopi)

1. L'Associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e ha come scopo **la diffusione e lo studio della fotografia**. I soci avranno tutti come comune denominatore la passione per quest'arte e l'interesse a confrontarsi con gli altri amici soci per scambiarsi pareri e consigli ed anche incontri con professionisti per cercare di crescere tutti assieme. L'Associazione favorisce incontri culturali, attività artistiche, formative, di consulenza, turistiche, editoriali, ricreative, iniziative enogastronomiche, seminari, workshop, mostre fotografiche, concorsi fotografici, visione di foto, proiezione di film e documentari; acquisto e vendita di materiale legato alla fotografia ed ogni altra espressione ad esse connesse nell'interesse dei propri soci; gestisce attività ricreative e ludiche e del tempo libero in genere, quali spettacoli, bar, pranzi sociali, gite, etc.; contribuisce e promuove lo sviluppo culturale e civile dei cittadini e la sempre più ampia diffusione delle libertà civili, individuali e collettive; sottoscrive convenzioni con esercizi commerciali e culturali che consentano forme di risparmio nella fruizione di beni e servizi da parte dei soci dell'Associazione.

ART. 3

(Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e gli ideali e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione iniziale è il Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa, fissata annualmente dal Consiglio stesso.
3. La quota o contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte; la quota o contributo associativo non sono rivalutabili.
4. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario. I soci sono distinti in fondatore, ordinario ed onorario, non sono ammessi soci temporanei.
5. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri. Tutti i soci che hanno raggiunto la maggiore età hanno uguale diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, ed hanno uguale diritto d'elettorato attivo e passivo negli organi sociali, senza riserve per nessuna categoria di soci.
6. Il numero dei soci è illimitato.
7. La tessera ha validità dall'1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

ART. 4

(Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi purché non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per pene superiori a 6 (sei) mesi di reclusione negli ultimi 10 (dieci) anni.
2. Essi hanno diritto di essere informati dal Consiglio Direttivo sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
5. Il Consiglio Direttivo si riserva di valutare e autorizzare o meno proposte e progetti scritti presentati dai soci in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 5

(Recesso ed esclusione del socio)

1. La qualità di socio si perde: per morosità nel versamento delle quote associative, per recesso, per esclusione e per decesso.
2. I soci espulsi per morosità potranno essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.
3. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
4. I soci possono essere espulsi per i seguenti motivi:
 - 4.1. qualora non ottemperino alle disposizioni e ai doveri stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti;
 - 4.2. qualora, in qualsiasi modo, arrechino danni morali e/o materiali all'Associazione;
 - 4.3. quando si rendano morosi rispetto al pagamento della tessera e delle quote sociali.
5. Nel caso di espulsione o di non rinnovo del tesseramento di un socio, solo in caso di non unanimità da parte del Consiglio Direttivo, l'assemblea a maggioranza deciderà se confermare o meno la decisione.

ART. 6

(Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Vicepresidente;
- Tesoriere;
- Segretario;
- Consigliere;
- Collegio dei probiviri;
- Revisore contabile.

2. Tutte le cariche ricoperte dai soci sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7
(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con i versamenti delle quote associative.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione, o da chi ne fa le veci, mediante preavviso affisso nella bacheca della sede almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza o tramite posta elettronica, e deve contenere il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, nonché l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno la metà dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. Sono ammesse deleghe.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida, in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci presenti.

ART. 8
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- Approvare il conto consuntivo.
- Eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo con le seguenti modalità:
verrà presentata la lista di tutti i soci in regola con il pagamento della quota in essere. Ogni socio può votare fino a 5 (cinque) preferenze. I 5 (cinque) che riceveranno il maggior numero di voti saranno i membri del Consiglio. La carica di Presidente andrà a colui che avrà ricevuto il maggior numero di voti. Nel caso egli rinunci la carica andrà a chi, dopo di lui, avrà ottenuto il maggior numero di voti e così via; in caso di parità l'Assemblea procederà ad un'ulteriore votazione per eleggere i membri del Consiglio e/o il Presidente. Ogni socio ha diritto a presentare una delega scritta e firmata dal socio delegante in regola con il pagamento della quota di iscrizione impossibilitato ad essere presente.
Il collegio dei probiviri sarà nominato dal nuovo Consiglio Direttivo e ratificato nell'assemblea successiva, resterà in carica 3 (tre) anni e potrà essere confermato per più mandati consecutivi.
- Deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9
(Validità Assemblee)

1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti; sono ammesse le deleghe.
2. Le deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vengono prese a maggioranza dei presenti, e sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

3. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto, scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio.

ART. 10
(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario; e sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.

ART. 11
(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto da 5 (cinque) membri (Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, Consigliere), eletti dall'assemblea tra i propri componenti; è convocato dal Presidente, anche su richiesta di un solo membro del Consiglio stesso.
2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito sia in prima convocazione che in seconda convocazione quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.
4. Il Consiglio direttivo redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione e il bilancio consuntivo.
5. Il Consiglio direttivo fissa l'importo della quota associativa annuale, delle quote suppletive per specifiche attività o servizi e di eventuali contributi supplementari determinati in base alle maggiori o diverse prestazioni a cui danno diritto.
6. Il Consiglio direttivo determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione, approva gli eventuali regolamenti interni, delibera in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci, decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai soci. Le misure disciplinari che potranno essere inflitte ai soci sono: richiamo ed espulsione.
7. I membri del Consiglio direttivo durano in carica 3 (tre) anni, e comunque prima della scadenza potranno essere riconfermati per un uguale periodo di tempo.
8. Le dimissioni dei membri del Consiglio direttivo devono essere espresse per scritto al Consiglio direttivo stesso. Il Consiglio direttivo ha facoltà di discutere e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificare le dimissioni. Nel caso venisse a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno all'immediata convocazione dell'Assemblea dei soci per surrogare i mancanti, e i nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

ART. 12
(Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione; è responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione; presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie; dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto alla scadenza del mandato per un massimo di 2 (due) mandati.
2. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 (venti) giorni dalla elezione di quest'ultimo, tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio direttivo alla prima riunione.

3. Il Presidente è tenuto a condividere e discutere ogni decisione con il Consiglio Direttivo e, a seconda dell'importanza dell'argomento, con i soci, prima di impegnarsi con terze parti. Il Presidente è tenuto a dare le deleghe agli associati.

ART. 13
(Vicepresidente)

1. Il Vicepresidente dell'Associazione sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di assenza dello Stesso. Dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto alla scadenza del mandato per un massimo di 2 (due) mandati.
2. Collabora con il Segretario e con il Tesoriere nel preparare lo schema di rendiconto economico/finanziario consuntivo e di rendiconto patrimoniale, così come proposto dal Presidente, il quale, previo esame degli stessi, sottopone il tutto all'approvazione del Consiglio direttivo per il successivo inoltro all'Assemblea ordinaria dei soci.
3. Collabora con il Presidente nella organizzazione e nella gestione delle attività.

ART. 14
(Segretario)



1. Tiene aggiornato il libro dei soci e il libro dei verbali; provvede al disbrigo della corrispondenza; compila i verbali delle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci; firma la corrispondenza che comunque non comporti impegni per l'Associazione.
2. Collabora con il Vicepresidente e con il Tesoriere nel preparare lo schema di bilancio preventivo, di rendiconto economico/finanziario consuntivo e di rendiconto patrimoniale, così come proposto dal Presidente, il quale, previo esame degli stessi, sottopone il tutto all'approvazione del Consiglio direttivo per il successivo inoltro all'Assemblea ordinaria dei soci.

ART. 15
(Tesoriere)

1. Il Tesoriere prepara, in collaborazione con il Vicepresidente, lo schema di rendiconto economico/finanziario consuntivo e di rendiconto patrimoniale, così come proposto dal Presidente, il quale, previo esame degli stessi, sottopone il tutto all'approvazione del Consiglio direttivo per il successivo inoltro all'Assemblea ordinaria dei soci.
2. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento autorizzato delle spese ed è responsabile della regolare tenuta dei libri contabili.

ART. 16
(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a) da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;
 - b) da eventuali erogazioni, fondi, donazioni, elargizioni e lasciti pubblici e privati;
 - c) dai contributi ordinari, straordinari e quote associative;
 - d) da contributi di enti e/o associazioni;
 - e) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
 - f) da ogni altro cespite che potrà essere conseguito nelle norme vigenti;
 - g) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.



ART. 17
(Bilancio)

1. I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. E' fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie. Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell'associazione almeno 10 gg. prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
4. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 18
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 7 punto 5. E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 19
(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Soci intervenuti:

MARTINUCCI COSTANTE

ORLANDI RAFFAELLA

MARTINUCCI GIANLUCA

LEONARDI GIUSEPPE

DINI LAURO

TAMBELLINI PAOLO

MORANDI ANDREA

Firme:

Martinucci Costante

Raffaella Orlandi

Gianluca Martinucci

Giuseppe Leonardi

Lauro Dini

Paolo Tambellini

Andrea Morandi

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Lucca

Ufficio Territoriale di Lucca

Registrazione fatta il 30 OTT 2020
Al n. 2706 serie IV

